

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 25

Riunione del 8 febbraio 2006

Sono presenti:

- | | | |
|------------------|--------------|-----------------|
| - Avv. Fabrizio | FILIPPUCCI | PRESIDENTE |
| - Avv. Salvatore | SCIACCHITANO | VICE PRESIDENTE |
| - Avv. G.Roberto | CALDARA | COMPONENTE |
| - Sig.ra Sandra | D'Alessandro | Segretaria |

22.05.06 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI :

- CARUSO LUIGI n.q. Presidente C.S.C. CASAL DE' PAZZI
- RANDAZZO ROSALBA
- STAROCCIA RODOLFO

La Commissione Giudicante Nazionale

- letti gli atti ed esaminati i documenti;
- udite le conclusioni della Procura Federale;

osserva

la fattispecie all'esame trae fondamento dalla denuncia presentata da Aiello Michele, in ordine alla sua verbalizzata partecipazione al Consiglio direttivo del CSC Casal de'Pazzi del 24-06-2005, riunione alla quale erano presenti Luigi Caruso, quale Presidente della Società, Rosalba Randazzo e Rodolfo Staroccia quali Consiglieri, i quali, in concorso tra loro, hanno falsamente attestato la presenza del denunciante; nonché in ordine alla apocriefità della propria firma che figura apposta in calce al verbale stesso.

Il rilievo merita l'attenzione sotto il profilo sia della mancata comparizione di Aiello Michele in quella riunione, nonché quello di attribuzione di paternità della sottoscrizione che ivi risulta in calce apposta, presumibilmente riportando il suo nome.

Pure senza pervenire alla perizia grafica, il raffronto di quella autentica in atti di Aiello Michele, con l'altra apposta in calce del verbale del Consiglio direttivo, si differenzia con il carattere della inconciliabilità.

Quanto sopra comporta inevitabilmente le deduzioni che seguono in punto di

Diritto

L'acquisizione della copia del verbale della riunione del 24-06-05, ha consentito di poter eseguire un raffronto comparativo con la sottoscrizione apposta in calce da Aiello Michele nella denuncia inoltrata alla Procura Federale, in conseguenza del quale emerge immediatamente una palese inconciliabilità tra le due sottoscrizioni.

Pur in assenza di perizia grafica, la Commissione Giudicante Nazionale ha inteso avvalersi delle regole della comune esperienza, utilizzando le quali ritiene esprimere il giudizio che la denuncia di Aiello Michele deve ritenersi fondata.

Inoltre, da parte dell'incolpato non è stata espletata alcuna attività difensiva a sua discolpa, che ben può rientrare quale elemento utile ai fini della decisione e che contribuisce a rafforzare la fondatezza della denuncia, il convincimento della apocriefità della sottoscrizione e conseguentemente a costruire la prova dell'illecito perpetrato direttamente in danno di Aiello Michele ed in via mediata, ma pur sempre principalmente in danno della Federazione della pallavolo.

Le conclusioni cui è pervenuta la Procura Federale devono così ritenersi meritevoli dell'invocato accoglimento

P. Q. M.

Ritenuta provata la responsabilità disciplinare dei tesserati Caruso Luigi, Randazzo Rosalba e Staroccia Rodolfo per aver, in concorso tra di loro ed in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex art.17 Statuto Fipav e 19 R.A.T., attestato falsamente la presenza del tesserato Aiello Michele nella riunione del 24-06-05 del Consiglio direttivo della C.S.C. Casal de' Pazzi, falsificando, poi, la firma di detto tesserato in calce al

./.

relativo verbale , nonché per aver, successivamente, confezionato un documento ufficiale indirizzato, poi, alla FIPAV ed alla Lega Pallavolo Femminile, apparentemente sottoscritto dal tesserato Aiello Michele, a conferma delle decisioni assunte nella detta riunione del 24-06-05; firma poi disconosciuta dall'Aiello - con le aggravanti di cui all'art.49 lett. a) e c) R.G.

delibera

infliggere ai tesserati Caruso Luigi, Randazzo Rosalba e Staroccia Rodolfo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre.

Affisso il 23 febbraio 2006

IL PRESIDENTE
Avv. Fabrizio Filippucci